



Atto del Governo n. 33

(Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore)

AUDIZIONE PRESSO LA 1° COMMISSIONE (Affari costituzionali) SENATO

(Roma, 10 luglio 2018)

1. Premessa	2
2. TRIBUTI LOCALI	3
3. “DE MINIMIS”	4
4. COORDINAMENTO NORMATIVO CON IL REGIME DI ESENZIONE IVA	4
5. PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO NON ISCRITTE AL R. I.	5

* * * * *

1. Premessa

Il d.lgs. 117/2017 è stato il risultato di un iter legislativo particolarmente complesso, reso ancora più problematico dalla necessità di rispettare i termini di emanazione previsti dalla stessa legge delega 106/2016, il che non ha consentito di raffinare al meglio il contenuto e la forma delle norme ivi contenute.

Il decreto correttivo, oggi all'attenzione della Commissione speciale, è quindi di particolare importanza perché permette di integrare e migliorare, almeno parzialmente, la disciplina del d.lgs 117/2017.

Prima di esporre sintatticamente le proposte di correzione dell'Alleanza, ci siano consentite brevissime osservazioni generali sulla fase attuativa della riforma, che, ad onore del vero, ha apportato numerose novità, specie nella disciplina dell'impresa sociale. Al fine di coglierne appieno la portata e le conseguenze, sarà necessario molto lavoro, ancor di più se si considera che molte innovazioni normative e molte misure incentivanti necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi. Siamo ad esempio in attesa della emanazione di (numerosi) decreti ministeriali. In particolare, auspichiamo una tempestiva emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza. Siamo convinti infatti che occorrono controlli rigorosi perché la riforma non diventi una prateria per elusori e speculatori.

Parimenti essenziale è l'attenzione che gli uffici ministeriali competenti devono dedicare alla delicata questione del dossier di autorizzazione comunitaria dei regimi fiscali. Occorre molta dedizione affinché le autorità europee si pronuncino quanto prima e la riforma trovi in breve tempo il suo necessario volano tributario.

Infine, benché a rigore esuli dall'oggetto del presente esame, non possiamo non cogliere l'occasione per sottolineare un potenziale problema di tenuta complessiva del sistema qualora il decreto

correttivo del d.lgs 112/2017 in materia di imprese sociali non venga emanato dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, nei termini previsti dalla legge delega per l'esercizio del potere correttivo. Le Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento hanno espresso da tempo i pareri di loro competenza, ma non si hanno ancora notizie circa la volontà del Consiglio dei Ministri di emanare il decreto correttivo recependo o meno le condizioni e le osservazioni rassegnate nei pareri. Tutto ciò sta alimentando una forte incertezza in capo ai soggetti interessati nel promuovere nuove imprese sociali o nel qualificare come tali imprese già esistenti.

Sarebbe davvero utile che le Autorità parlamentari interrogino il Governo e sollecitino l'emanazione del decreto correttivo della disciplina sulle imprese sociali per evitare che l'impegno profuso dai Ministeri competenti, dalle Parti Sociali e dalle Commissioni parlamentari vada disperso senza motivi.

Ciò premesso, nel merito dello schema di decreto correttivo in esame, l'Alleanza delle Cooperative intende proporre le seguenti puntuali osservazioni al fine di completare l'opera di razionalizzazione del D.lgs 117/2017, in tema di:

- Tributi locali (art. 82, c. 7);
- De minimis (art. 88, c. 1);
- Coordinamento normativo con il regime di esenzione IVA (art. 88, c. 1);
- Personalità giuridica delle società di mutuo soccorso non iscritte al R.I. (art. 44, ult. comma).

2. Modifica dell'art. 82, c.7, in materia di

TRIBUTI LOCALI

È necessario chiarire che la previsione dell'**art. 82, comma 7** (possibilità per gli enti locali di riconoscere agevolazioni su tributi locali minori) si applica anche alle cooperative sociali. Il riferimento agli "enti non commerciali del terzo settore" integra, infatti, una violazione della legge delega (L. 106/2016) che stabilisce, all'art. 9, c. 1, lett. m), che la *"revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale"* dovrà essere effettuata *"fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative"*. Infatti, la nozione di "ente non commerciale del Terzo settore" esclude le cooperative sociali e, pertanto, entra in conflitto con il citato principio di delega di cui all'art. 9, c.1, lett. m).

SI PROPONE → la espressa menzione delle cooperative sociali tra i soggetti agevolabili.

Proposta di modifica legislativa

All'art. 82, c. 7, dopo le parole "attività commerciale" inserire le seguenti: "e delle cooperative sociali e loro consorzi".

3. Modifica dell'art. 88, c.1, in materia di

"DE MINIMIS"

All'art. 88 del codice, nel quale si dispone l'applicazione di alcuni istituti tributari nei limiti dei regolamenti eurounitari sul cd "de minimis", è necessario aggiungere il riferimento al regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG).

SI PROPONE → la espressa menzione del regolamento (UE) 360/2012 del 25 aprile 2012

Proposta di modifica legislativa

All'art. 88, comma 1, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,” inserire le seguenti: “del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”.

4. Modifica dell'art. 89, c. 7, lett. b), in tema di

COORDINAMENTO NORMATIVO CON IL REGIME DI ESENZIONE IVA

È necessario integrare la previsione dell'**art. 89, c. 7, lett. b)** (sostituzione dell'acronimo Onlus con l'espressione "ente del Terzo settore di natura non commerciale" in sede di modifica dell'art. 10, dpr 633/1972). Come in altri casi, infatti, la sostituzione dell'acronimo Onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli "enti non commerciali del Terzo settore" integra una violazione della legge delega che stabilisce, all'art. 9, c. 1, lett. m) della legge 106/2016, che la "revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" dovrà essere effettuata "fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative". Come già ricordato, infatti, la nozione di "ente non

commerciale del Terzo settore” esclude le cooperative sociali (che costituiscono un “ente commerciale del Terzo settore”) e, pertanto, entra in conflitto con il citato principio di delega di cui all’art. 9, c.1, lett. m).

SI PROPONE → il riferimento alle cooperative sociali tra i soggetti nominati all’art. 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), del dpr 633/1972.

Proposta di modifica legislativa

All’art. 89, comma 7, lettera b), le parole “di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

5. Modifica dell’art. 44, ult. comma, in tema di

PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO NON ISCRITTE AL R. I.

La proposta di emendamento si rende necessaria per consentire alle società di mutuo soccorso di acquisire la personalità giuridica qualora le stesse compiano la scelta di iscriversi al Registro unico del Terzo Settore, anziché al Registro delle Imprese.

SI PROPONE → l’estensione esplicita della disciplina prevista per le associazioni, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica, alle società di mutuo soccorso.

Proposta di modifica legislativa

All’art. 44, ultimo comma, è aggiunto il seguente periodo “Le società di mutuo soccorso di cui al presente comma possono applicare le disposizioni dell’articolo 22 ai fini dell’acquisto della personalità giuridica”